

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO DI RESIDENZA DI CITTADINI ITALIANI

Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'Anagrafe del Comune ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

ITER PROCEDURALE

La dichiarazione deve essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.

Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello del Ministero dell'Interno con gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata (scegli la voce dichiarazione di residenza e scarica il modulo). Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione.

Il cambio di indirizzo può avvenire con subentro in alloggio libero o con sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario fornire le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e produrre copia del documento di identità personale del medesimo. Tutti i cittadini ai sensi del D.L. n. 47 del 28.3.2014, convertito in Legge 23.5.2014 n. 80, dovranno produrre la documentazione attestante **in base a quale titolo** (contratto d'affitto o di proprietà) detengono l'immobile; occorre comunque la dichiarazione del proprietario dell'immobile nel caso in cui l'occupazione dell'alloggio avvenga a titolo gratuito o per ospitalità. **In assenza** di dichiarazione o di documentazione che comprovi il titolo alla detenzione dell'immobile, la domanda di residenza è **irricevibile**.

L'istanza di iscrizione anagrafica implica che contestualmente si svolgano le seguenti dichiarazioni:

- 1. dichiarazione per l'applicazione della tassa raccolta rifiuti**
- 2. aggiornamento dell'indirizzo su patenti e libretti di circolazione di autoveicoli, rimorchi, motoveicoli e ciclomotori.**

Si ricorda che la dichiarazione di residenza sarà considerata irricevibile anche nei seguenti casi:

- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando mancano i documenti specificati nei punti sopra elencati.

Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

Se le dichiarazioni non sono sottoscritte in presenza del dipendente pubblico, dovranno essere accompagnate da una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e delle altre persone che trasferiscono la residenza.

In caso di coniugi, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di ricezione delle stesse.

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà a effettuare l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).

Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della dichiarazione esclusivamente nei modi ed agli indirizzi/numeri indicati in calce alla presente.

Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe comunicherà all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.

Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l'Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente. Contro la decisione dell'ufficiale d'anagrafe il cittadino potrà fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica.

L'accertamento negativo comporterà pure la denuncia alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 DPR 445/2000).

NOTIZIE UTILI

Dal 1° ottobre 1995, l'aggiornamento dell'indirizzo sulle patenti di guida e dal 1° marzo 1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione che rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con la patente di guida e con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo.

Il Ministero competente, sulla base delle informazioni ricevute dal Comune, aggiorna la residenza dell'interessato negli appositi archivi informatici. Successivamente, solo per quanto riguarda i veicoli, il Ministero medesimo spedisce a casa degli interessati un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di circolazione. Per la patente di guida, invece, dal 2.2.2013, non viene più inviato l'adesivo di aggiornamento.

Se entro 180 giorni l'interessato non riceve il tagliando, si potrà rivolgere al numero verde: 800-232323.

A chi va presentata la richiesta?

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:

- attraverso gli sportelli di front-office dell'Ufficio Anagrafe
- per raccomandata, indirizzata a Comune di Martignacco, Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe – Via della Libertà, 1 - 33035 Martignacco (UD)
- per fax al numero 0432 638459
- per via telematica, tramite PEC a comune.martignacco@certgov.fvg.it esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
 - a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
 - d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO

La data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica sarà comunque quella in cui è stata ricevuta la dichiarazione.

Termine di conclusione del procedimento: 2 giorni dalla data di richiesta di trasferimento.

Nessun costo.

In presenza di accertamento negativo, l'interessato sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000.

I cittadini dovranno utilizzare esclusivamente il modulo ministeriale scaricabile da questo sito.

Le istanze possono essere presentate direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune, per Raccomandata (Comune di Martignacco, Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe – Via della Libertà, 1 33035 Martignacco (UD), via fax (0432 638459), tramite PEC a comune.martignacco@certgov.fvg.it

Normativa di riferimento

- R.D. 16.3.1942 n. 262 - Approvazione del Testo del Codice Civile (Titolo III - Del domicilio e della residenza)
- L. 24.12.1954 n. 1228 - ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
- D.P.R. 30.8.1989 n. 223 - Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.L. 9.2.2012 n.5 - art. 5 - convertito in L. 4.4.2012 n. 35
- Decreto Legge n. 47 del 28.3.2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23.5.2014